

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

## DETERMINAZIONE

N. G09633 del 03/07/2014

Proposta n. 9867 del 05/06/2014

**Oggetto:**

USI CIVICI - Comune di Montelanico (RM) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore del Sig. RONZONI Giuseppe e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

**Proponente:**

Estensore	ROIA MARIACONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Montelanico (RM) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore del Sig. RONZONI Giuseppe e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

**VISTA** la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

**VISTI** gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;

**VISTO** il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTA** la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

**DATO ATTO** che:

- in data 03/11/2011 con prot. n. 470829 è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura una proposta di legittimazione – redatta dal perito demaniale Geom. Cenci Domenico – riguardante l'occupazione abusiva di terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Montelanico in favore dei Sigg. Bianchi Claudio – Ronzoni Giuseppe;
- in data 19/11/2011 con nota prot. n. 537269 la predetta proposta è stata inviata dalla medesima Direzione Regionale all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

**PRESO ATTO**

- che gli atti istruttori come sopra indicati sono stati regolarmente depositati e pubblicati in conformità della legge e che avverso agli stessi non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni;
- dell'avvenuto versamento dei capitali di affrancazione stabiliti per gli stessi nella proposta di legittimazione, ai fini della contestuale affrancazione dei rispettivi canoni di natura enfiteutica, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 332/1928;
- che con propria Determinazione n. A09263 del 18/09/2012 si è provveduto a legittimare il possesso dei terreni occupati dal Sig. Bianchi Claudio, stralciando la proposta redatta in favore del Sig. Ronzoni Giuseppe in quanto all'epoca non risultava in regola con il pagamento dei canoni arretrati;

- che con nota regionale prot. n. 319180 del 13/09/2012 è stato richiesto al Sig. Ronzoni Giuseppe di integrare il versamento effettuato a titolo di capitale di affrancazione con l'importo di € 2.543,85 corrispondente alle 10 annualità di interessi, conformemente a quanto disposto dal 1° comma dell'art. 10 della Legge 16/06/1927;
- dell'avvenuto pagamento della somma integrativa richiesta con la sopra citata nota 319180/2012;

**PRESO ATTO**, altresì, che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- l'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio;
- sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- l'occupazione non interrompe la continuità del demanio;

**VISTO** il Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Montelanico per i terreni di che trattasi dal quale risulta che gli stessi ricadono, secondo il vigente P.R.G., in "Zona E – Attività agricole – Sottozona E3 – Zone agricole di valore paesaggistico";

**RITENUTO** di poter legittimare l'occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Montelanico con la contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica, aumentato di 10 annualità di interessi come previsto dal comma 1° dell'art. 10 della L. 1766/1927, di cui alla proposta di legittimazione redatta dal Geom. Domenico Cenci, in favore di:

Intestatario terreni	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €	Capitale Affranc. €
		Fg	Partt.			
RONZONI Giuseppe, n. Montelanico il 05/10/1931, C.F.: RNZGPP31R05F534X	Montelanico	9	43	0.22.10	381,57	7.631,40
			44	0.13.50		
			250	0.21.30		
			274	0.06.50		
Totale				0.63.40	381,57	7.631,40

## D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di legittimare l'occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Montelanico, di cui al progetto redatto dal Geom. Domenico Cenci, in favore di:

Intestatario terreni	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €	Capitale Affranc. €
		Fg	Partt.			
RONZONI Giuseppe, n. Montelanico il 05/10/1931, C.F.: RNZGPP31R05F534X	Montelanico	9	43	0.22.10	381,57	7.631,40
			44	0.13.50		
			250	0.21.30		
			274	0.06.50		
Totale				0.63.40	381,57	7.631,40

mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica per un importo di € 381,57 (trecentottantuno/57), già aumentato delle 10 annualità di interessi, come previsto dal comma 1° dell'art. 10 della L. 1766/1927, il quale, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 26/02/1928, n. 332, viene contestualmente affrancato, a favore dell'occupatore sopra indicato, con l'avvenuto pagamento, a favore del Comune di Montelanico, del relativo capitale di affrancazione pari ad € 7.631,40 (settemilaseicentotrentuno/40);

- per effetto della legittimazione sopra riportata, i terreni oggetto del presente provvedimento diventano di esclusiva proprietà del Sig. Ronzoni Giuseppe, liberi da qualsiasi servitù, uso o diritto civico;
- il capitale di affrancazione versato deve essere depositato presso la tesoreria del Comune di Montelanico in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, previa autorizzazione della Regione Lazio;
- le spese istruttorie del presente provvedimento nonché quelle inerenti e successive, nessuna esclusa o eccettuata, sono poste a carico del medesimo occupatore;
- il Comune di Montelanico, quale soggetto titolare dei diritti civici, affinché il presente provvedimento di legittimazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore del Sig. Ronzoni Giuseppe, con il quale risponde in solido per gli aspetti fiscali e tributari, dovrà procedere a registrare, trascrivere e volturare, indipendentemente dalle risultanze catastali, il presente atto presso l'Ufficio Territorio della Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).

Il Direttore  
Roberto Ottaviani